



VERBALE N. 28 DELL'ADUNANZA DELL'8 LUGLIO 2021

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrìci, Donatella Cere', Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Donatella Carletti, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Carla Canale, Andrea Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addressi, Cristina Tamburro.

Giuramento avvocati

- Rinviati ad altra data per motivi tecnici.

Giuramento Praticanti Abilitati

- Rinviati ad altra data per motivi tecnici.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione STA *ex art. 32, L. n. 247/2012*, comunicano che, in data 15 Giugno 2021, è pervenuta a Codesto Consiglio nota dell'Avv. (omissis), in qualità di legale rappresentante della (omissis) con richiesta di iscrizione della suddetta Società nella Sezione Speciale dell'Albo *ex art. 4-bis, L. 247/2012*, che si distribuisce.

La Commissione:

- esaminata tutta la documentazione;
- ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4-bis, L. 247/2012;
- vista la sussistenza dei requisiti per l'esonero della Società dal pagamento del contributo di iscrizione di cui alla delibera consiliare del 14 febbraio 2019, essendo contestualmente soci, titolari di diritti su azioni e quote ed Amministratori della Società esclusivamente Avvocati iscritti all'Ordine di Roma;

propone di deliberare l'iscrizione di detta Società nella Sezione Speciale dell'Albo.

Il Consiglio approva in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del correlativo verbale alla Società a mezzo PEC, a cura dell'Ufficio Iscrizioni.

Dichiara la delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione STA *ex art. 32, L. n. 247/2012*, comunicano che, in data 26 Maggio 2021, è pervenuta a Codesto Consiglio nota dell'Avv. (omissis), in qualità di legale rappresentante della (omissis) con richiesta di iscrizione della suddetta Società nella Sezione Speciale dell'Albo *ex art. 4-bis, L. 247/2012* che si distribuiscono.

La Commissione:

- esaminata tutta la documentazione;
- ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4-bis, L. 247/2012;
- vista la sussistenza dei requisiti per l'esonero della Società dal pagamento del contributo di

iscrizione di cui alla delibera consiliare del 14 febbraio 2019, essendo contestualmente soci, titolari di diritti su azioni e quote ed Amministratori della Società esclusivamente Avvocati iscritti all'Ordine di Roma;

propone di deliberare l'iscrizione della suddetta nella Sezione Speciale dell'Albo.

Il Consiglio approva in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del correlativo verbale a mezzo PEC alla Società, a cura dell'Ufficio Iscrizioni.

Dichiara la delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce che in data 7 luglio 2021 si è tenuta l'adunanza dell'Unione degli Ordini Forensi del Lazio, convocata dal coordinatore Avv. (omissis) presso l'Aula Avvocati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma alla presenza dei Presidenti degli Ordini Distrettuali, dei Consiglieri Segretari degli Ordini Forensi nonché dei Delegati al Congresso.

Il Presidente comunica che il coordinatore ha proceduto alla convocazione con poco preavviso, perché i pregressi impegni dei vari Presidenti degli Ordini Distrettuali hanno impedito una convocazione più prossima rispetto alle date della sessione ulteriore del Congresso.

Il Presidente Galletti informa che si è discusso sugli argomenti da trattare al Congresso Nazionale Straordinario di Roma del 23 e 24 luglio 2021 e che è stato offerto un coffee break ai presenti.

Il Consiglio prende atto ed autorizza la spesa.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla sentenza n. (omissis), pronunciata dal Giudice, dott. (omissis), in ordine alla causa iscritta al n. (omissis) del Ruolo Generale, vertente tra (omissis). Nella causa interveniva, *ad adiuvandum* dell'Avv. (omissis), il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma assistito dall'Avv. (omissis).

Il Presidente Galletti informa che il Tribunale di Roma, rigettando la domanda di risarcimento del danno per fatto illecito proposta da (omissis), lo ha condannato al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro (omissis), per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP dovuti per legge, in favore dell'Avv. (omissis) e nella stessa somma in favore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Consiglio prende atto ed autorizza il difensore a riscuotere ed incassare e trattenere la somma dovuta per la soccombenza della controparte.

- Il Presidente Galletti riferisce che in data 5 luglio 2021 è stata inviata, dall'ufficio Presidenza, una nota alla Sindaca di Roma Capitale ed all'assessore al bilancio, Dott. Gianni Lemmetti, che si distribuisce, lamentando il disagio degli Avvocati romani per i pagamenti della TARI in relazione all'annualità 2020 ed all'acconto 2021, i quali coincidono con varie scadenze fiscali.

Il Presidente Galletti, vista la situazione di perdurante criticità conseguente alla pandemia che ha gravemente colpito i redditi dei professionisti, informa di aver sollecitato la possibilità di consentire una rateizzazione dei pagamenti, quanto meno da parte dei soggetti più fragili.

E' poi pervenuta in data 6 luglio 2021, dal Dipartimento Risorse Economiche del Comune di Roma, una nota di riscontro alla missiva dove viene dato atto che l'Assemblea Capitolina ha stabilito che *"ferme restanti le scadenze indicate nelle bollette 2021, ovvero il 31 luglio per gli avvisi relativi al primo semestre 2021 e il 31 dicembre 2021 per gli avvisi relativi al secondo semestre 2021 (...) sarà consentito, su istanza motivata del contribuente che dichiara il disagio economico patito, il differimento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 15 dicembre 2022. L'istanza dovrà essere presentata a pena di decadenza entro e non oltre il 31 dicembre 2021, utilizzando la modulistica che sarà predisposta da Roma Capitale."*

Il Presidente comunica di aver disposto la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione agli iscritti tramite la prossima news letter.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti riferisce che in data 5 luglio 2021 è pervenuta all'ufficio di Presidenza, il riscontro alla missiva inviata il 2 luglio 2021 al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma ed al Consegnatario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma avente ad oggetto la richiesta di aggiornamento degli elenchi delle stanze e delle cancellerie dei Giudici e dei Pubblici Ministeri presso il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Penale.

Il Presidente Galletti informa che, per gli Uffici della Procura, è stato comunicato che è in corso la predisposizione delle tabelle recanti l'ubicazione delle segreterie dei Pubblici Ministeri e che tale installazione sarà completata entro il 9 luglio 2021.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta dalla Presidenza del Tribunale per i Minorenni di Roma in data 2 luglio 2021, con la quale comunica che, a decorrere dal 5 luglio 2021, il nuovo ingresso ai locali del Tribunale e della Procura avverrà dal cancello di Vicolo del Cefalo, in attesa di interventi risolutivi per la messa in sicurezza di parti del cornicione dell'edificio; per l'uscita resterà aperto il varco di Via dei Bresciani, 32.

Il Presidente informa di aver disposto la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione agli iscritti tramite la prossima news letter.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense che si distribuisce, pervenuta in data 7 luglio 2021, con la quale chiede al Consiglio di provvedere alla nomina di un difensore per la costituzione di parte civile nel procedimento penale (omissis) a carico dell'Avv. (omissis), a tutela (omissis), con richiesta di risarcimento danni. Il Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina precisa che l'eventuale indennizzo verrà devoluto in beneficenza.

Il Consiglio delibera di nominare l'Avv. (omissis), quale difensore del (omissis). Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti informa che il Presidente del CDD Avv. (omissis) ha chiesto al Consiglio di provvedere alla nomina di un difensore che sostenga dinanzi alle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, le ragioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, avverso l'impugnazione della sentenza del C.N.F. che ha riformato la decisione del CDD di Roma n. (omissis), con cui è stata comminata la sanzione della radiazione a carico dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Lubrano, delibera di delegare il Consigliere Cerè a riferire in Consiglio in una prossima adunanza.

Comunicazioni del Vice Presidente

(omissis)

- Il Vice Presidente Mazzoni riferisce che la squadra di calcio a 11, composta da Avvocati romani e denominata "Football Ius", organizzata dai colleghi (omissis), ha richiesto la possibilità di inserire nel proprio logo la dicitura "Foro di Roma" al fine di partecipare ad eventi con scopi benefici ed a campionati regionali.

Il Consiglio approva.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

- Viste le istanze presentate dagli Avv.ti Lo Re Lucia, Nicosia Domenico

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce in merito all'opportunità, visto il buon esito degli anni passati, di chiudere gli Uffici del Consiglio durante il periodo estivo. Rilevato, infatti, che il personale di ruolo deve necessariamente usufruire dei giorni di ferie maturati, propone la chiusura dal 9 al 20 agosto 2021, fatta salva la costituzione di un presidio alla presenza di almeno due dipendenti. I Funzionari dei Dipartimenti, ad ogni buon fine, assicurano la reperibilità nel summenzionato periodo.

Il Consigliere Segretario Scialla propone, inoltre, la chiusura degli Uffici del Consiglio anche il giovedì pomeriggio per tutto il mese di agosto.

Il Consiglio approva e, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva, ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale.

(omissis)

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce che, avuto riguardo alla contribuzione dovuta al Consiglio Nazionale Forense, il Dipartimento Amministrazione ha conteggiato doversi procedere al versamento dell'importo complessivo di Euro (omissis), come di seguito dettagliatamente specificato con riferimento a ciascuna annualità (omissis).

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani rilevato l'elevato numero di domande (circa 300) di partecipazione all'Assemblea Ordinaria degli Avvocati di Roma fissata in seconda convocazione per giovedì 22 luglio 2021 alle ore 12.00, nell'Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia, in Roma – Piazza Cavour e finalizzata alla discussione ed all'approvazione del bilancio: conto consuntivo dell'anno 2019, conto consuntivo dell'anno 2020 e bilancio preventivo dell'anno 2021, rappresenta che l'Ufficio Amministrazione ha provveduto a richiedere immediatamente la disponibilità sul territorio Capitolino, in zona limitrofa alla città giudiziaria, di teatri e sale dove sia possibile consentire la partecipazione a tutti coloro che hanno dimostrato di averne interesse e allo stato, l'unico luogo in grado di ospitare il numero dei partecipanti è il Teatro Olimpico di Roma, sito in Prati, Piazza Gentile da Fabriano, 17 con una spesa complessiva di circa Euro (omissis); chiede perciò di autorizzare la spesa.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Celletti, approva la spesa, deliberando altresì lo spostamento della sede assembleare presso il Teatro Olimpico, con onere per la Segreteria di reinviare una pec ai partecipanti con l'indicazione della nuova sede assembleare. La delibera è immediatamente esecutiva.

Pratiche disciplinari

- Il Consigliere Cerè, all'uopo delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, rimette al Consiglio l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e già prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Caiafa, prende atto.

Pareri su note di onorari

- Il Vice Presidente Mazzoni, riferisce circa l'andamento della gestione telematica dei procedimenti relativi ai pareri di congruità e delle istanze di conciliazioni precisando che tale modalità, grazie all'impegno di tutti i Consiglieri, ha dato ottimi risultati permettendo una accelerazione dell'iter amministrativo in favore dei colleghi richiedenti.

Rilevato quanto sopra, propone la totale eliminazione dei fascicoli cartacei e dei documenti depositati, mantenendo in formato cartaceo il solo foglio d'istanza con l'apposizione con il solo numero del protocollo che sarà apposto dall'Ufficio.

Pertanto, a partire dal 1° settembre 2021, ai Consiglieri incaricati sarà trasmesso esclusivamente il fascicolo telematico, con possibilità di richiedere una stanza virtuale in ipotesi di convocazione

delle parti e che, al termine del procedimento, il provvedimento verrà trasmesso al Collega esclusivamente attraverso la casella di posta elettronica certificata a meno che non sia fatta motivata istanza dall'interessato per l'ottenimento della copia cartacea.

Il Consigliere Conti ringrazia l'ufficio ed il Vice Presidente Mazzoni per l'iniziativa.

Il Consiglio approva.

Pareri nn. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Cesali relaziona sull'istanza presentata, il 30 giugno 2021, dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari nn. (omissis);

Il Consiglio

- ritenuto che nell'adunanza del 3 giugno 2021 sono stati emessi i pareri di congruità su note di onorari nn. (omissis);

- a seguito di richiesta di riesame rettifica i pareri di congruità su note di onorari n. (omissis) da Euro (omissis) nei confronti dei signori (omissis), in Euro (omissis) nei confronti dei medesimi in virtù delle Tariffe Forensi DM 140/12 mentre Euro (omissis) nei confronti del solo (omissis) in virtù dei parametri DM 37/18.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera l'approvazione di quanto relazionato.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n.11)

(omissis)

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n.5)

(omissis)

Cancellazioni a domanda (n.11)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n.1)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per decesso (n.2)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n.1)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n.14)

(omissis)

Abilitazioni (n.2)

(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n.11)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n.7)

(omissis)

Compiute pratiche (n.11)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n.15) esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Vice Presidente Mazzoni, unitamente alla Commissione Diritto Bancario, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Eco Sisma Bonus 110%. Profili Applicativi. L.77/2020 e modifiche introdotte dal D.L. n.77/2021”, si svolgerà il 14 luglio 2021, dalle ore 12,00 alle ore 14.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introducono: Avv. Mauro Mazzoni (Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore della Commissione Diritto Bancario – Presidente Onorario dell’Accademia Forense), Dott. Antonio Suero (Presidente di A.S. Finanza & Consumo).Modera: Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore della Commissione Diritto Tributario – Presidente di Laboratorio Forense).Relatori: Avv. Gianni Di Matteo (Presidente Camera Tributaria di Roma e Provincia – Componente Commissione Diritto Tributario) “Il credito di imposta nell’operazione Eco Sisma Bonus”, Avv. Guerrino Petillo (Consigliere Camera Avvocati Tributaristi di Roma – Componente Commissione Diritto Tributario – Vice Presidente Accademia Forense) “Gli effetti dirompenti del Decreto Semplificazioni marketing legale con particolare riferimento allo strumento dell’interpello”, Dott. Massimo Forte (Componente Commissione Giovani – Componente Centro Studi Accademia Forense) “Novità introdotte dal D.L. n.77/2021 lo stato dell’arte”, Ing. Michele Pulcini (Presidente Associazione NiceGreen) “Novità tecniche del Decreto Semplificazioni – La CILA nell’Eco Sisma Bonus 110%”, Avv. Alessandro Riccioni (Componente Commissione Diritto Tributario) “La cessione tecnica del credito di imposta nel sistema dell’Eco Bonus”.

La Commissione propone l’attribuzione di un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda, per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari vista l’importanza e l’attualità dell’argomento oggetto del Convegno.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta.

- Il Consigliere Bolognesi, unitamente alla Commissione Diritto del Lavoro, APL ed alla Scuola Forense “V.E. Orlando”, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Il regime dei licenziamenti dopo i recenti interventi della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale: opinioni a confronto”, si svolgerà il 14 luglio 2021, dalle ore 15,00 alle ore 17.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).

Introduce: Avv. Riccardo Bolognesi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore della Commissione Diritto del Lavoro).Coordina: Avv. Matteo Fusillo (Partner presso Studio Legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners).Relatori: Prof. Arturo Maresca (Ordinario di Diritto del Lavoro presso Università degli Studi di Roma Sapienza), Prof. Pasqualino Albi (Ordinario Diritto del Lavoro presso Università degli Studi di Pisa), Avv. Andrea Lutri (Foro di Roma - Presidente APL Sezione Roma), Avv. Michelangelo Salvagni (Foro di Roma), Dott.ssa Maria Lavinia Buconi (Consigliere Sezione Lavoro presso Corte di Appello di Roma).

La Commissione propone l’attribuzione di un credito formativo ordinario, vista la tardività della domanda, per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari vista l’importanza e l’attualità dell’argomento oggetto del Convegno.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta.

- Il Consigliere Voltaggio, unitamente alla Commissione Diritto Tributario, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “La riforma del processo tributario nelle proposte della Commissione Interministeriale”, si svolgerà il 20 luglio 2021, dalle ore 12,00 alle ore 14.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce e modera: Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore della Commissione Diritto Tributario – Presidente di Laboratorio Forense). Relatori: Prof. Avv. Livia Salvini (Ordinario di Diritto Tributario presso Università LUISS di Roma – Componente Commissione Interministeriale per la Riforma del Processo Tributario) “La riforma dell’ordinamento processuale”, Avv. Mariangela La Rosa (Foro di Roma) “Le proposte sul processo e sul procedimento”, Prof. Avv. Clelia Buccico (Ordinario di Diritto Tributario presso Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli – Componente Commissione Interministeriale per la Riforma del Processo Tributario) “La riforma della Giustizia Tributaria”, Prof. Avv. Guglielmo Frasoni (Ordinario di Diritto Tributario presso Università degli Studi di Foggia), Prof. Avv. Alberto Comelli (Ordinario di Diritto Tributario presso Università degli Studi di Parma), Dott.ssa Daniela Gobbi (Vice Presidente Commissione Tributaria Regionale Emilia – Presidente AMT), Dott. Stefano Bielli (già Presidente Sezione Corte di Cassazione).

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Presidente Galletti, unitamente alla Commissione Diritto Europeo e Diritto Internazionale, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Protocollo Italia-England & Wales”, che si terrà il 27 luglio 2021, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, in modalità FAD. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Ms. I. Stephanie Boyce (Presidentat The Law Society of England & Wales). Presentazione del Protocollo di collaborazione tra il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e The Law Society of England & Wales: Avv. Giuseppe Gaglione (Solicitor of England & Wales – Componente Commissione Diritto Europeo e Diritto Internazionale), Mr. Marco Cillario (International Policy Adviser Europe The Law Society of England & Wales). Introduce e modera: Prof. Avv. Maria Beatrice Deli (Segretario Generale ICC Italia) “Conseguenze Brexit sugli arbitrati internazionali”. Relatori: Avv. Anna Maria Conti (Giontella & Associati Tax Firm) “Brexit tax impacts”, Avv. Daria Pastore (Componente Commissione Diritto Europeo e Diritto Internazionale) “Riconoscimento dei provvedimenti giudiziari post Brexit”, Avv. Giuseppe Gaglione (Effetti Brexit sulla contrattualistica commerciale transfrontaliera”.

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

Il Consigliere Celletti auspica che la tardività della presentazione dei convegni venga valutata favorevolmente anche in futuro.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Mobrìci e Celletti, procede all’esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza.

- In data 1° luglio 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UIF – UNIONE ITALIANA FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Il processo giusto come utopia. Anamnesi del processo civile. Analisi del progetto di riforma e delle criticità”, che si svolgerà il 13 luglio 2021;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi, come da tabulato che si allega.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 di (n.118) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n.64) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Pontecorvo comunica di aver predisposto tre libri su argomenti estratti dai documenti storici dell'Ordine. Tale corposa e preziosa documentazione è ormai da oltre tre settimane in fase di studio e catalogazione da parte del Dipartimento Comunicazione, con l'ausilio dell'editore di cui in appresso.

I titoli delle tre opere sono allo stato provvisori, anche se permarrà l'indicazione del tema trattato in ogni volume, ovverosia:

1) Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Composizione dei Consigli dal 1874 al 2021;

2) L'Indefettibilità del Diritto di Difesa: un'indagine storica sulle discussioni in seno al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma nel 1917;

3) Le Onorificenze militari degli Avvocati di Roma – Le risultanze dei verbali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Tutti e tre i libri recheranno l'introduzione del Presidente Galletti e saranno corredate, rispettivamente, da un breve capitolo ad opera del Consigliere Pontecorvo, del Consigliere Segretario Scialla e del Consigliere Mobrìci.

Le opere verranno infine inserite, come altrettanti capitoli, in seno al redigendo libro sui 110 anni di permanenza dell'Ordine all'interno del Palazzo di Giustizia di Roma.

Il Consigliere Pontecorvo comunica che, una volta completate, le opere saranno editate dalla casa editrice (omissis) e da questa inserite nella collana editoriale denominata "per non dimenticare", curata dalla cooperativa (omissis).

L'editore in parola ha dato la disponibilità per la pubblicazione, che peraltro permetterà alla stessa di beneficiare dei proventi derivanti dalla vendita delle opere destinati, per volere degli autori e del Consiglio, alla promozione del progetto di educazione alla legalità denominato "Carcere, se lo conosci lo eviti", per la prevenzione del fenomeno del bullismo tra i giovani e nelle scuole.

Quanto sopra non comporta alcun impegno di spesa per l'Ordine. Per tali motivi, il Consigliere Pontecorvo chiede la concessione del logo dell'Ordine per l'uso tipico all'interno di tali volumi, e ciò nelle versioni ordinaria e straordinaria "110 anni" attualmente in uso.

Il Consigliere Cerè offre, ove possibile, di collaborare all'opera quale coordinatrice della Commissione Cultura assieme al Consigliere Minghelli, coordinatore della Commissione Biblioteca.

Il Consiglio concede il logo.

- I Consiglieri Canale e Pontecorvo, in adempimento alla delega ricevuta e di cui al verbale n. 3/2021 relativo all'Adunanza consiliare del 21.01.2021, comunicano che il partner tecnologico (omissis) ha implementato il giorno 05 luglio 2021 l'accesso tramite SPID all'interno del sito

istituzionale, come da immagine che si distribuisce.

Il servizio, creato *ex novo* dal menzionato fornitore, ha ricevuto l'omologazione tecnica da parte di AGID all'esito dell'interlocuzione svolta dai Consiglieri delegati con l'Agenzia. La corretta funzionalità è stata testata e non risultano imperfezioni o problemi tecnici.

L'implementazione tecnica di cui sopra consentirà ora, nel rispetto del termine di legge del 30 settembre 2021, di far migrare i servizi riservati agli Iscritti all'interno dell'area accessibile tramite SPID.

Avendo concluso l'incarico delegato, i Consiglieri Canale e Pontecorvo suggeriscono al Consiglio di attivarsi senza indugio affinché il secondo ed ultimo step menzionato sia effettivamente portato a compimento, all'uopo delegando altri Consiglieri.

Il Consiglio prende atto e delega per il prosieguo il Consigliere Tesoriere Graziani.

- I Consiglieri Cerè, Carletti, Galeani, Celletti e Minghelli alla luce delle numerose richieste di prenotazione pervenute al Consiglio (circa n. 300), per la partecipazione all'Assemblea degli Avvocati per l'approvazione del bilancio: conto consuntivo anno 2019; approvazione del bilancio consuntivo anno 2020 e bilancio preventivo anno 2021, che si terrà il 22 luglio 2021 presso l'Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia, considerata, dunque, l'ampia manifestazione di interesse da parte dell'Avvocatura Capitolina, reiterano quanto già richiesto e suggerito al Consiglio circa l'opportunità di individuare, da subito, idoneo locale esterno al Consiglio, per lo svolgimento delle operazioni di voto, atteso che allo stato, data l'emergenza sanitaria ancora in atto, da disposizioni della Corte (già note) valide sino al 31 luglio 2021, è consentito l'accesso alla Suprema Corte - nell'Aula Avvocati - nella misura massima di 90 partecipanti.

Pertanto, al fine di consentire a tutti gli Iscritti di poter esprimere in piena autonomia e senza costrizioni di accesso e consequenziale opportunità di voto, si reitera la necessità ed urgenza di individuare altra Sede ove svolgere l'Assemblea del 22 luglio 2021 affinché tutti gli Iscritti possano esercitare il proprio diritto di voto liberamente, in via democratica, senza necessità di alcuna preventiva limitazione.

Il Consiglio prende atto, rimandando alla precedente comunicazione sul punto.

- Il Consigliere Antonio Caiafa comunica l'inserimento, nella Commissione Crisi di Impresa, dell'Avv. Giuseppina Ivone (g.ivone@studiolegaleivone.it).

STRUTTURA DI SUPPORTO E STUDIO - AREA PARERI DEONTOLOGICI

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) chiede se in caso di pagamento ad opera della parte soccombente delle spese di lite e dei relativi accessori liquidati in sentenza in favore della parte vittoriosa che ha rilasciato ricevuto, il legale di quest'ultima non dichiaratosi antistatario che abbia emesso regolare e tempestiva fattura in favore della propria assistita, in base a convenzione con la stessa intercorrente, per l'attività professionale prestata, è obbligato, anche alla luce dei principi di cui agli articoli 9 e 28 codice deontologico, sul piano deontologico a fornire copia della suddetta fattura al difensore della parte soccombente.

Il Consiglio

uditto il Consigliere Donatella Cerè, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici,
osserva

la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa (art. 3 Legge 247/2012) e l'Avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa (art. 10 codice deontologico forense).

Nell'esercizio dell'attività giudiziale, in conformità a quanto previsto nell'art. 46 del codice deontologico, l'Avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa,

salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza (1° comma) e collaborando con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge (2° comma).

Ciò premesso, nel caso specifico, fermo che con il nuovo codice deontologico forense del 2014 e con l'inversione, rispetto al codice previgente del 1997, tra il titolo II (rapporto con i colleghi) ed il titolo III (rapporto con il cliente e la parte assistita) si è inteso dare precedenza a quest'ultimo rispetto all'altro, in conformità a quanto previsto anche dal Codice deontologico europeo, spetta sempre all'Avvocato verificare se la richiesta di scambio di informazioni, atti e documenti con il difensore delle altre parti, seppur lecita, possa in qualsivoglia modo ledere l'interesse della parte assistita ed in tal caso, spetterà all'Avvocato, nell'esercizio del mandato ricevuto - anche a fini deflattivi del contenzioso giudiziario - rendere edotto il cliente e la parte assistita in ordine alle conseguenze - anche giudiziarie - del diniego alla richiesta di scambio di informazioni, atti e documenti con il difensore delle altre parti, subordinando l'accettazione della richiesta proveniente dal difensore delle altre parti, alla preventiva autorizzazione da parte del cliente e della parte assistita.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico tendente a conoscere se “*ai sensi della vigente normativa re del Codice Deontologico Forense, vi sia incompatibilità o meno tra l'esercizio della professione forense e la qualifica di socio fondatore, ed eventualmente anche di legale rappresentante di una costituenda associazione professionale in forma riconosciuta o non riconosciuta, nonché eventuale futuro Ente Terzo Settore – ai sensi della legge n.4/2013 in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi, nello specifico amministratori di condominio; anche al fine di richiederne l'iscrizione nel relativo elenco delle associazioni professionali (Sezione II) tenuto dal MISE; con l'ulteriore previsione di organizzare – anche in veste di responsabile scientifico e/o di Formatore – ed offrire corsi di formazione e di aggiornamento (obbligatorio per gli amministratori di condominio ex Art. 71 bis disp. Att.CC), ai sensi del DM 140/2014, a favore degli associati e/o dei terzi*”.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,
osserva

Ai sensi dell'art. 18, c. 1, lett. d) della L. 247/2012 la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato, salve le eccezioni previste dall'art. 19, ossia:

- 1) attività di insegnamento o di ricerca in materie giuridiche nell'Università, nelle scuole secondarie pubbliche o parificate e nelle istituzioni di Enti di ricerca e sperimentazioni pubblici;
- 2) docenti e ricercatori universitari a tempo pieno, nei limiti consentiti dell'ordinamento universitario. Essi devono essere iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo ordinario;
- 3) avvocati che esercitano attività legale per conto di enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'art. 23.

La ratio delle norme richiamate è quello di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato nell'esercizio della sua attività professionale: “indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti”, come recita l'art. 1, comma 2, lett. b), della citata legge, e i principi su cui si fonda l'esercizio dell'attività di avvocato, come dispongono l'art. 2, comma 1. In particolare la lettera c) dell'art. 18 sancisce ancora che: la professione di avvocato è incompatibile con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente del consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità *non sussiste solo* se l'oggetto dell'attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali e familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico.

Il principio cardine è che per la professione di avvocato è pregiudicata ogni altra attività il cui svolgimento costituisce incompatibilità solo se svolta in via continuativa o professionalmente, e non

nel caso in cui si tratti di svolgimento limitato o di breve durata o saltuario. Infatti, la norma ha espressamente prescritto l'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta "continuativamente o professionalmente", escludendo non solo quelle di carattere scientifico e letterario, come in passato, ma anche quelle di carattere artistico e culturale. In deroga, invece, al disposto in questione, la norma consente agli avvocati di iscriversi nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco di pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'Albo dei consulenti di lavoro, ma non di esercitare l'attività di notaio. E ancora l'art. 18, lett. b), stabilisce che la professione forense è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. E ancora, per l'avvocato che assuma la carica di amministratore di società avente ad oggetto l'attività di gestione del condominio, per il CNF trova applicazione la disposizione di cui all'art.18, lettera c) della legge 247/2012. Già con parere n. 23 del 20 febbraio 2013, il C.N.F. aveva ritenuto che non sussiste incompatibilità alcuna tra l'esercizio della professione forense e lo svolgimento di attività di gestione di condomini. Cosa diversa sarebbe se l'attività non si limitasse a svolgere l'attività di amministratore di condominio, ma fosse una vera e propria carica di amministratore di società avente ad oggetto l'attività di gestione del condominio.

L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza svolge le attività di cui ai commi 5 e 6, e l'art. 3, comma 1, statuisce che l'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. L'art. 6 del CDF, in particolare, afferma l'obbligo generico degli iscritti all'Albo di evitare incompatibilità con l'iscrizione medesima, rilevando come certe attività non debbano compromettere il dovere di indipendenza, dignità e del decoro della professione.

Per il terzo settore non essendoci le norme di attuazione l'avvocato si deve attenere ai principi generali di incompatibilità richiamati.

Pertanto, non potendo la Commissione pareri deontologici fornire autorizzazioni preventive, ma ricordare i divieti vigenti, valuti l'avvocato richiedente la compatibilità dei vari ruoli che vorrebbe ricoprire con l'attività professionale e l'iscrizione all'Albo

Ritiene

che l'istante, dovrà adeguarsi ai principi ed ai riferimenti sopra esposti.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con richiesta di parere deontologico, seppur omettendone il nominativo, fa riferimento a condotte già poste in essere da iscritto all'Albo degli Avvocati.

Posto che ai sensi dell'art. 50 Legge 31 dicembre 2012 n. 247 il Consiglio dell'Ordine è tenuto a trasmettere al Consiglio Distrettuale di Disciplina, oltre agli esposti ed alle denunce allo stesso pervenuti, anche tutte le notizie, in qualsivoglia modo acquisite, di comportamenti che possono costituire illecito disciplinare, senza possibilità alcuna di preventiva valutazione anche di manifesta infondatezza e rilevato che la richiesta formulata dall'Avv. (omissis) appare avere ad oggetto comportamenti già posti in essere e non fattispecie astratte.

Il Consiglio

udito il Consigliere Cerè, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici,

ritiene

la richiesta di parere inammissibile; in caso di presentazione di esposto circostanziato si procederà alla trasmissione ex art. 50 legge 247/2012.

Prat. n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico in merito alla circostanza se costituisca violazione dell'art. 48 cdf la consegna al proprio cliente della corrispondenza qualificata come "riservata non producibile in giudizio" pervenuta dal Collega che assiste la controparte e dalla quale "si possono desumere elementi rilevanti ex art. 612 e/o 629 c.p., ovvero la richiesta di denaro e di rinuncia all'azione civile in cambio del non deposito di una denuncia querela ai danni del proprio cliente, con evidenti crismi di infondatezza, per fatti collaterali al rapporto civilistico inter

partes”.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,

osserva

l'art. 48 del C.D.F. al primo comma testualmente sancisce “*L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata*” ed al terzo comma specifica che “*L'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi*”.

Qualora l'avvocato ravvisi altri profili di una qualsiasi responsabilità potrà valutare autonomamente azioni ed Autorità da adire.

Alla luce di quanto sopra esposto,

ritiene

che l'istante, facendo riferimento ai principi normativi sopra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito posto.

Prat. n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico in merito alla circostanza se costituisca violazione dell'art. 48 cdf la produzione in giudizio, da parte del nuovo procuratore costituito, di una bozza di accordo conciliativo avanzata - in sede di mediazione, poi definita con esito negativo - al precedente difensore, e da quest'ultimo consegnata al cliente che l'avrebbe consegnata al nuovo difensore priva della e-mail di accompagnamento con la dicitura “riservata”.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,

osserva

l'art. 48 del C.D.F. al primo comma testualmente riporta “*L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte*”.

Sicché la bozza di una proposta transattiva tra avvocati, a prescindere dalla circostanza se sia qualificata come riservata o meno, è, di per sé, riservata e come tale non producibile in giudizio se non si è raggiunto il perfezionamento dell'accordo.

L'art. 48 del C.D.F. al terzo comma specifica altresì che “*L'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza*”.

Sul punto si richiama anche la sentenza del C.N.F. n. 99 del 12 settembre 2018 con la quale viene nuovamente sancito che “*E' sempre precluso all'avvocato la possibilità di produrre in giudizio la corrispondenza intercorsa tra i difensori delle parti in causa sia quella qualificata come riservata (e ciò a prescindere dal suo contenuto) e sia quella (pur non qualificata come riservata) contenente proposte transattive, a nulla rilevando le modalità di come l'avvocato sia venuto in possesso della corrispondenza riservata (ricevuta direttamente da precedente difensore o dal cliente)*”.

Peraltro, il divieto assoluto anche solo di esibizione, in giudizio, della corrispondenza intercorsa tra Colleghi, contenente proposte transattive o comunque riservata, non è escluso neppure dall'invito formulato dal Giudice a transigere ex art. 91, co. 1, c.p.c., ciò in quanto la proposta conciliativa cui fa riferimento la richiamata norma deve essere formulata in giudizio dalla parte proponente, e l'eventuale rifiuto della controparte (che può rilevare ai fini delle spese processuali) sarà insito nella mancanza di accettazione, e quindi senza alcun bisogno di divulgare la corrispondenza riservata tra i difensori (Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 21109 del 12/09/2017).

Alla luce di quanto sopra esposto,

ritiene

che l'istante, facendo riferimento ai principi normativi e giurisprudenziali sovra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta al quesito posto.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n.33) pareri su note di onorari.
(omissis)